COMUNE DI BORGONE SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19

OGGETTO: IMU (Imposta Municipale propria) - determinazione aliquote e detrazioni anno 2023. Impulso propositivo al Consiglio Comunale.

L'anno 2023 addì dieci del mese di febbraio alle ore 09:30 nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata dal Sindaco, a norma dell'art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale della quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENZA
MELE DIEGO - Sindaco	Sì
ROLANDO ANDREA - Vice Sindaco	Sì
GROSA LORETTA - Assessore	Sì
TOTALE PRESENTI	**3**
TOTALE ASSENTI	**0**

Assume la presidenza MELE DIEGO – Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario comunale DR. ALBERTO CANE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 54, 1° comma, D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i.:
  - "Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";
- l'art. 1, comma 169, legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) e s.m.i.:
  - "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- il combinato disposto degli artt. 42 comma2 lett. f), 172 Lett. c) ed e) del D.Lgs. n.267/2000, dal quale risulta che entro il termine di approvazione del bilancio devono essere deliberate ed allegate al bilancio di previsione le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali deliberino l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre;

Visto l'art. 1, comma 775, legge 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio) che dispone: "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

Visto il comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020), che ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale IUC di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). L'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Atteso pertanto che con l'abolizione della "IUC" è stata di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), per la quale viene disposta una nuova disciplina;

Precisato che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:
1. L'ALIQUOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. L'ALIQUOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento;

Ricordato che con deliberazione G.C. n. 27 del 7.5.2014 è stato designato, quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile dei Servizi Tecnici - arch. Paola MARGRIT o suo sostituto, in riferimento al comma 692, art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014): “Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.”;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU – approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 14.5.2020, redatto sulla base della nuova normativa;

Dato atto che con deliberazione C.C. n. 4 del 3.2.2022 sono state determinate le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU per l'anno 2022:

TIPOLOGIA	**ANNO 2022** **aliquota**
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione € 200,00). Si precisa che sul territorio comunale non sono presenti fabbricati in tali categorie catastali-	**0,5%**
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	**0,10%**
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	**0,25%**
TERRENI AGRICOLI Risultano esenti in quanto il territorio del Comune di Borgone Susa ricade interamente in area montana così delimitata ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	
AREE FABBRICABILI	**1,00%**
Abitazioni in **COMODATO** ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l'applicazione sia dell'aliquota 0,95% che per l'ulteriore agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre **CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.**	**0,95%**
Fabbricati **categoria D** esclusi D5	**1,00%**
Fabbricati **categoria D/5**	**1,00%**
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	**1,00%**
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO riduzione di imposta al 75 per cento.	**1,00%**

e sono state determinate le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2022:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Ritenuto pertanto di proporre al C.C., in riferimento all'art. 48, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (attività propositiva e di impulso demandata alla G.C.) la conferma delle aliquote e delle detrazioni come sopra definite;

Richiamato l'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019, il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffare adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo modificazioni all'art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011;

Rilevato che, nello specifico, per quanto riguarda l'IMU:
- l'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni siano inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
- l'art. 13, comma 15 ter del D.L. 201/2011 fissa il termine entro cui deve essere effettuata la pubblicazione delle deliberazioni delle tariffe, nonché il conseguente regime di efficacia delle stesse ai fini del versamento da parte dei contribuenti, stabilendo che affinchè la deliberazione abbia effetto a decorrere dal 1' gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui all'art. 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- lo stesso comma 15 ter prevede che la prima rata IMU sia calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente. La rata a saldo deve essere versata, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta;

Rilevato che sono stati espressi i pareri favorevoli sulla proposta operativa ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, da parte della Responsabile dei servizi tecnici e della Responsabile dei servizi finanziari;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO VERBALE:

D E L I B E R A

1) di proporre al C.C., in riferimento all'art. 48, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (attività propositiva e di impulso demandata alla G.C.), le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU per l'anno 2023, a conferma di quelle determinate per l'anno 2022:

TIPOLOGIA	**ANNO 2023** **aliquota**
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione € 200,00). Si precisa che sul territorio comunale non sono presenti fabbricati in tali categorie catastali-	**0,5%**
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	**0,10%**

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	**0,25%**
TERRENI AGRICOLI Risultano esenti in quanto il territorio del Comune di Borgone Susa ricade interamente in area montana così delimitata ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	
AREE FABBRICABILI	**1,00%**
Abitazioni in **COMODATO** ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l'applicazione sia dell'aliquota _0,95% che per l'ulteriore agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre **CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.**	**0,95%**
Fabbricati **categoria D** esclusi D5	**1,00%**
Fabbricati **categoria D/5**	**1,00%**
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	**1,00%**
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO riduzione di imposta al 75 per cento.	**1,00%**

e le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2023, a conferma di quelle determinate per l'anno 2022:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo, in quanto prodromico alla redazione dello schema di bilancio di previsione 2023/2025;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO VERBALE:

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto prodromico alla redazione dello schema di bilancio di previsione 2023/2025.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Dott. MELE DIEGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DR. ALBERTO CANE